

La legge equipara a nuova installazione il rinnovo del contratto di noleggio stipulato fra Esercente e Gestore. L'art. 5, comma 1 ter, lettera a), della l.r. n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, equipara a nuova installazione anche *“il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi”*, il quale non è da intendere come il Concessionario di rete, bensì come colui il quale, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato Gestore o anche Noleggiatore, cioè l'operatore che possiede e fornisce agli esercizi pubblici autorizzati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). In conclusione, il contratto fra Esercente e Concessionario di rete non viene preso direttamente in considerazione dalla normativa regionale, tranne nell'ipotesi in cui quest'ultimo agisca anche in qualità di Gestore fornendo a noleggio le slot, in quanto in tal caso il rinnovo si configurerebbe come nuova installazione.